

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO

TRA

l'**Università degli Studi di Messina**, con sede in Piazza Pugliatti n. 1, 98122 – Messina, Codice Fiscale 80004070837 – P.IVA 00724160833, rappresentata dal Rettore pro-tempore, Prof. Salvatore Cuzzocrea (di seguito denominata, Università)

E

la **Questura di Messina**, con sede in Via Placida n. 2, 98121 - Messina, rappresentata dal Questore pro-tempore, Dott. Mario Finocchiaro (di seguito denominata, Questura)

PREMESSO CHE:

- ai sensi degli artt. 27 e 92 del D.P.R. n. 382/1980, le Università possono stipulare convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale e convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento;
- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le Università possono promuovere tirocini di formazione e orientamento ai sensi dell'art.18, comma.1, lettera a) della L. n.196/1997 e del D.M. 25 marzo 1998, n.142, recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui alla citata norma;
- ai sensi del D.M. n. 509 del 3 novembre 1999, successivamente modificato dal D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, vengono indicate, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, le attività volte ad agevolare le scelte professionali tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro;
- l'art. 5, comma 2, dello Statuto dell'Università, stabilisce che *“l'Università promuove, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, con la Regione Siciliana e altri enti territoriali, con gli ordini e i collegi professionali e con altri soggetti pubblici e privati, iniziative volte a favorire l'orientamento degli studenti nella scelta dell'indirizzo di studio, l'assistenza di essi durante lo svolgimento dei corsi e l'avvio alle professioni”*;
- il Regolamento didattico di Ateneo prevede, tra l'altro, ai sensi dell'art. 23 che *“ ... presso ogni corso di studio è attivato un servizio di tutorato. Sono finalità del tutorato, ai sensi della normativa in vigore, orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo e rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, anche attraverso iniziative congrue rispetto alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli. ... L'Università offre altresì un servizio di tutorato in vista dell'ottimale inserimento dei propri laureati nel mondo del lavoro”*;

PREMESSO E RITENUTO QUANTO SOPRA, CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione di tirocini curriculari da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico dell'Università presso la Questura, compatibilmente con le esigenze di servizio della stessa, allo scopo di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro all'interno di una Pubblica Amministrazione.

Art. 2

(Modalità e contenuti del tirocinio)

Il tirocinio non può in nessun caso costituire rapporto di lavoro. L'esperienza, infatti si configura come completamento del percorso formativo sia che realizzi obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza sia che venga finalizzato ad agevolare le scelte professionali.

Il numero e la tipologia di tirocinanti accolti sarà stabilito concordemente tra le parti.

La durata del tirocinio non può superare il periodo stabilito dalla normativa vigente.

La Questura si impegna, compatibilmente con le proprie esigenze di servizio, a favorire l'esperienza di tirocinio nell'ambiente di lavoro attraverso la messa a disposizione di attrezzature, reparti e servizi, l'illustrazione delle tecnologie esistenti, dell'assetto organizzativo e dei processi di lavoro, in maniera finalizzata al miglior apprendimento delle tecniche e delle procedure.

A tale scopo, il progetto di tirocinio di cui al successivo articolo, potrà prevedere lo svolgimento di esperienze, nonché lo studio e l'approfondimento delle questioni trattate, in particolare, nei seguenti settori: ordine e sicurezza pubblica, gestione del personale, contenzioso in materia di armi, rilascio licenze, procedure in materia di permesso di soggiorno e protezione internazionale.

L'Università assegnerà ad ogni tirocinante un tutor, quale responsabile didattico-organizzativo dello svolgimento del tirocinio. Per ogni tirocinante verrà individuato un referente della Questura, in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo, incaricato di seguire il tirocinante e di attestare, per conto della Questura, le attività svolte.

Art. 3

(Progetto formativo e di orientamento)

Per ciascun tirocinante verrà predisposto un progetto formativo di tirocinio contenente, in particolare:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi del tutor indicato dall'Università e del tutor individuato dalla Questura;
- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza del tirocinante presso la Questura e soprattutto la durata del tirocinio stesso;
- d. le strutture della Questura ospitante (sedi, uffici, etc.) presso cui sarà svolto il tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento sarà seguita e verificata dal tutor designato dall'Università in veste di Responsabile didattico-organizzativo e dal

referente indicato dalla Questura (tutor aziendale), con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro.

L'orario di permanenza nelle strutture ospitanti sarà concordato tra le parti, in funzione degli obiettivi formativi del tirocinio, in conformità alle disposizioni vigenti, con un impegno orario determinato considerando il numero di crediti formativi universitari da conseguire e valutando eventuali esigenze di studio del tirocinante.

Presso il luogo di svolgimento del tirocinio verrà tenuto un registro firme, a cura del soggetto ospitante, che il tirocinante è tenuto a firmare all'entrata e all'uscita, per attestare la propria presenza.

Al termine del tirocinio la Questura redigerà una relazione sull'attività di tirocinio e rilascerà un attestato del suo effettivo svolgimento.

A sua volta, il tirocinante redigerà una relazione dell'attività svolta, controfirmata dal referente che dovrà consegnare all'Università.

L'Università si impegna a far pervenire copia del progetto formativo e di orientamento, unitamente alla copia della presente convenzione, alla Regione e alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali.

Art. 4

(Obblighi di riservatezza)

L'Università si impegna a richiedere, ai docenti che svolgeranno la funzione di tutor/Responsabile organizzativo ed al tirocinante, l'assunzione dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze di cui vengano in possesso nel corso della collaborazione e svolgimento del tirocinio, oggetto della presente convenzione. L'obbligo di riservatezza si protrae oltre la durata del tirocinio.

Art. 5

(Obblighi del tirocinante)

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività definite dal progetto formativo e di orientamento;
- seguire le indicazioni del tutor didattico-organizzativo dell'Università e del referente della Questura e a fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed evenienza;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché gli obblighi di riservatezza di cui all'art. 4 della presente Convenzione;
- compilare il registro delle attività svolte per la tutta la durata del tirocinio, come specificato nel progetto formativo, e produrre la documentazione finale richiesta per la valutazione del tirocinio, secondo quanto previsto dalla normativa regolamentare dell'Università in materia.

Art. 6

(Obblighi assicurativi, sicurezza e prevenzione)

Le parti si danno reciprocamente atto che:

- il tirocinante è coperto con assicurazione dall'Università contro gli infortuni che dovesse subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio sul lavoro presso l'INAIL, mediante gestione per conto" (L. n. 808/77), nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovesse involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante lo svolgimento delle attività stabilite;
- il personale dipendente dell'Università, impegnato nelle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione dell'Università, così come previsto dalla legge.

I soggetti ospitanti devono essere in regola con gli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

All'avvio del tirocinio, il tirocinante deve essere formato ed informato dal responsabile per la sicurezza sulle caratteristiche dell'ambiente di lavoro, sugli eventuali rischi relativi alle attività da svolgere indicate nel progetto formativo e sulle misure adottate per contenerli, fornendo gli ausili di tutela necessari, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal soggetto ospitante e custodito presso quest'ultimo, in base agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

Per le attività di cui alla presente convenzione le figure previste espressamente dal citato D. Lgs. n. 81, e segnatamente i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, sono individuate dalla Questura e comunicate all'Ufficio tirocini dell'Università, al tutor ed allo studente prima dell'inizio delle attività stesse.

In caso di infortunio del tirocinante, la Questura si obbliga a darne immediata comunicazione, entro 24 ore dal verificarsi dell'infortunio, all'Università.

Art. 7

(Trattamento dei dati)

Le parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività stabilite, unicamente per le finalità ad esse connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, e del Regolamento (UE) generale sulla protezione dei dati personali n. 679/2016.

Art. 8

(Durata)

La presente convenzione decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione e avrà validità per 1 anno. Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento da parte di entrambe le parti, a mezzo pec inviata con almeno 30 giorni di anticipo. Il recesso dalla convenzione o la sua naturale scadenza non avranno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

Art. 9

(Sottoscrizione e Spese)

La presente convenzione sarà sottoscritta con firma digitale.

Essa è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'Università e verrà dalla stessa assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso il Foro di Messina.

Art. 10

(Rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolamentato nella presente convenzione, si rimanda alla normativa vigente in materia, nonché a quella regolamentare di Ateneo per i tirocini e alla disciplina specifica prevista dal regolamento didattico del Dipartimento didattico universitario interessato.

Per la Questura di Messina

IL QUESTORE

Dott. Mario Finocchiaro

Per l'Università degli Studi di Messina

IL RETTORE

Prof. Salvatore Cuzzocrea